



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 5.3.2004

INDICE

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	Pag.	3
Art. 2	Ambito di applicazione dell'istituto	Pag.	3
Art. 3	Attivazione del procedimento di definizione	Pag.	3
Art. 4	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	Pag.	3
Art. 5	Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag.	3
Art. 6	Mancata comparizione o rinvio	Pag.	4
Art. 7	Atto di accertamento con adesione	Pag.	4
Art. 8	Perfezionamento della definizione	Pag.	4
Art. 9	Effetti della definizione	Pag.	4
Art. 10	Riduzione delle sanzioni	Pag.	5
Art. 11	Funzionario responsabile	Pag.	5
Art. 12	Norme finali e transitorie	Pag.	5

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

2. L'accertamento con adesione è ammesso solo per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali e formali.

3. Esulano pertanto dal campo applicativo le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. E' ammessa l'adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto di accertamento.

Art. 3 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente.

Art. 4 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione.

Detto invito deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di comparizione.

2-. L'invito a comparire va inviato anche a tutti gli eventuali coobbligati.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con a.r. o mediante consegna all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando, oltre ai propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, il proprio recapito telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione anche se già presentata.

3. La presentazione dell'istanza purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
5. Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
6. Il contribuente, con le modalità previste dal presente articolo, può presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 6 - MANCATA COMPARIZIONE O RINVIO

1. L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il funzionario responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione , viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con le modalità indicate nell'atto stesso, delle somme dovute ovvero della prima rata di cui al comma 3 nonché con la prestazione dell'eventuale garanzia di cui al comma 4.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.582,28 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
4. Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma complessivamente dovuta dal contribuente, può richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per la rate successive alla prima.

Art. 9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
4. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

Art. 10 - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1- Il funzionario responsabile della procedura di accertamento con adesione è quello responsabile del tributo per il quale è stata attivata la procedura medesima.

Art. 12 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data del regolamento Generale delle Entrate Tributarie di cui costituisce parte integrante.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione, come previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applica con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di cui al comma 1 ovvero, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

3. L'istituto suddetto è pure applicabile con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

4. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare non compatibile con le norme del presente regolamento.